PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 6144 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 142 della legge 23 dicembre 1888 N.° 5888 sulla pubblica sicurezza col quale si dà facoltà al Nostro Governo di coordinare la legge medesima al nuovo Codice Penale;

Visto il Codice penale approvato con Nostro Decreto in data di oggi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il seguente testo della legge di pubblica sicurezza 23 dicembre 1888 N.° 5888, coordinato col Codice Penale.

TITOLO I.

Disposizioni relative all'ordine pubblico ed alla incolumità pubblica.

CAPO 1.

Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici.

Art. 1. — I promotori di una riunione pubblica devono darne avviso, almeno ventiquattro ore prima, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Il contravventore è punito con l'ammenda di lire cento.

Il Governo, in caso di contravvenzione, può impedire che la riunione abbia effetto.

Queste disposizioni non si applicano alle riunioni elettorali.

Art. 2. — Qualora, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, avvengano manifestazioni o grida sediziose che costituiscano delitti contro i Poteri dello Stato o contro i Capi dei Governi esteri ed i loro rappresentanti, ovvero avvengano altri delitti preveduti dal Codice penale, le riunioni o gli assembramenti potranno essere sciolti e i colpevoli saranno denunziati all'autorità giudiziaria.

Art. 3. — Le grida e manifestazioni sediziose emesse nelle riunioni o negli assembramenti di che all'articolo precedente, ove non costituiscano delitti contemplati dal Codice penale, sono punite coll'arresto estensibile fino a tre mesi.

Art. 4. — Qualora, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorra di sciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico od aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate saranno invitate a sciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza e, in loro assenza, dagli ufficiali o bassi ufficiali dei reali carabinieri.

Art. 5. — Ove l'invito rimanga senza effetto, si ordinerà lo scioglimento con tre distinte formali intimazioni preceduta ognuna da uno squillo di tromba.

Art. 6. — Ove rimangano senza effetto anche le tre intimazioni, la riunione o l'assembramento saranno sciolti con la forza, e le persone che si rifiutassero di obbedire, saranno arrestate.

La forza potrà essere usata eziandio se, per rivolta od opposizione, non si potesse fare alcuna intimazione.

Le persone arrestate saranno deferite all'autorità giudiziaria e punite a termini dell'art. 413 del Codice penale.

CAPO II.

Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche e civili.

Art. 7. — Chi promuove o dirige cerimonie religiose, o altro atto di culto fuori dei luoghi a ciò destinati, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Il contravventore è punito coll'ammenda sino a lire cento.

Art. 8. — L'autorità locale di pubblica sicurezza può vietare, per ragioni d'ordine e di sanità pubblica, le processioni e gli altri atti di cui all'articolo precedente, dandone avviso ai promotori almeno ventiquattr'ore prima.

Alle processioni sono nel resto applicabili le disposizioni del capo precedente.

Il contravventore al divieto è punito a termini del Codice penale.

Art. 9. — Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.

CAPO III.

Delle raccolte di armi e delle passeggiate in forma militare.

Art. 10. — Oltre i casi previsti dal Codice penale, sono proibite le raccolte di armi da guerra o di parte di esse, di munizioni, uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di truppa.

Il contravventore è punito, ove il fatto non costituisca reato più grave, coll'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

Art. 11. — Salvi gli ordinamenti militari, non possono farsi, senza il permesso del prefetto, passeggiate in forma militare con armi.

Il contravventore è punito coll'arresto sino a tre mesi.

CAPO IV.

Delle armi.

Art. 12. — L'autorità di pubblica sicurezza del circondario può dare licenza di fare raccolta di armi proprie a fine di commercio o di industria.

La stessa autorità può dare licenza di fabbricare e introdurre nello Stato armi insidiose, non che di smerciare ed esporre in vendita le dette armi e le armi proprie.

Art. 13. — Non si possono stabilire fabbriche di armi proprie, nè importarne dall'estero una quantità eccedente il proprio uso, senza darne preventivo avviso al prefetto della provincia.

Art. 14. — Il commerciante o fabbricante d'armi proprie

non può trasportarlo fuori del suo opificio o negozio, senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 15. — Non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi lunghe da fuoco, senza la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Art. 16. — Il prefetto della provincia, nei termini e alle condizioni degli articoli seguenti, può concedere la licenza di portare la rivoltella o la pistola di qualunque misura, o il bastone animato, purchè la lama non abbia lunghezza inferiore a sessantacinque centimetri.

Il permesso speciale di che sopra, è sottoposto al pagamento della tassa stabilita per la licenza per le armi da fuoco.

Art. 17. — La licenza di portare armi non può essere accordata a chi abbia subito condanna a pena restrittiva della libertà personale per tempo superiore a tre anni, e, qualora la pena avesse importato l'interdizione, non abbia ottenuta la riabilitazione a termini dell'art. 834 del Codice di procedura penale, nè a chi è ammonito o sottoposto alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Può rifiutarsi a chi fu condannato a pena minore di tre anni e non può provare la sua buona condotta.

Al minore non emancipato non può essere accordato il porto d'armi.

È però in facoltà del prefetto di accordar la licenza per l'arma lunga da fuoco al minore che presenti il consenso scritto del padre o del tutore, ed abbia compiuto il 16° anno.

Art. 18. — La licenza ha la durata di un anno. Sarà revocata anche prima della scadenza, per cattiva condotta o per l'abuso dell'arma.

Verificandosi in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il ministro dell'interno può revocare in tutto o in parte, con pubblico manifesto, le licenze di portare armi.

Art. 19. — Senza un giustificato motivo non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti da taglio o da punta atti ad offendere, come saranno specificati nel regolamento.

Art. 20. — Il contravventore alle disposizioni degli art. 12, 13, 15 e 16 è punito a termini degli art. 437, 439, 440, 441 e 442 del Codice penale.

Il contravventore alle disposizioni dell'art. 14 è punito coll'ammenda sino a cento lire.

Il contravventore alle disposizioni dell' art. 19 è punito coll' arresto sino a tre mesi, estensibile a sei, ove la contravvenzione sia commessa di notte o in adunanze e concorsi di gente per pubbliche solennità, fiere, feste, processioni o mercati.

CAPO V.

Della prevenzione d'infortuni e disastri.

Art. 21. — Senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario e l'osservanza delle prescrizioni a cui verrà vincolata, non possono tenersi in casa nè trasportarsi, per conto proprio o di privati, polveri da sparo od altre materie esplodenti in quantità superiore a cinque chilogrammi.

Per la dinamite ed altre materie a base di nitro-glicerina la licenza è necessaria per qualsiasi quantità.

Il contravventore è punito con l'ammenda sino a lire trecento o con l'arresto sino a un mese.

Art. 22. — L'impianto di polverifici, di fabbriche di fuochi artificiali e di altri opifici, nei quali si lavorano polveri ed altre materie esplosive, è soggetto alla licenza del prefetto, che non potrà accordarla senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà.

L'impianto degli opifici e la lavorazione delle materie di cui nel presente articolo, senza licenza sono puniti a termini dell'art. 439 del Codice penale.

Art. 23. — La licenza dell'impianto di polverifici e di altri opifici nei quali si lavorano materie esplosive, è inoltre vincolata all'assicurazione della vita degli operai.

Art. 24. — Senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza e la osservanza delle prescrizioni a cui verrà vincolata, non possono spararsi armi da fuoco, mortaretti, nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi areostati con fiamme, o in generale farsi esplosioni o accensioni pericolose od incomode negli abitati e nelle loro vicinanze, nè contro o lungo le vie pubbliche.

Il contravventore è punito a termini del Codice penale.

Art. 25. — Non si può dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori dei tempi e dei modi fissati nei regolamenti locali o ad una distanza minore di quella in essi stabilita.

Il contravventore è punito a norma dei regolamenti stessi.

In difetto di regolamenti non si potrà dare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto, nè ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifizi, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biade, di paglia, di fieno, di foraggi o da qualsiasi altro deposito di materia combustibile.

Il contravventore è punito a termini dell' art. 464 del Codice penale.

Art. 26. — E' punito con la stessa pena chi, dopo avere acceso il fuoco nei tempi e nei modi ed alla distanza di cui nel precedente articolo, non prende le cautele necessarie a difesa delle altrui proprietà, o non assiste personalmente e col numero occorrente di persone, finchè il fuoco sia spento.

Art. 27. — Nessuna caldaia a vapore, per qualsiasi uso, che sia nuova od abbia subìto un restauro, potrà esser messa in opera senza un certificato che la dichiari sicura. A questo scopo la caldaia sarà sottoposta ad una visita e ad una prova.

La visita e, in caso di bisogno, la prova dovranno rinnovarsi ad intervalli periodici non maggiori di quattro anni.

Le prove e le visite saranno ordinate dal prefetto o dal sottoprefetto ed eseguite da un perito scelto da essi fra coloro che hanno ottenuto la laurea d'ingegnere o il diploma di macchinista in una delle scuole del regno a ciò autorizzate.

La retribuzione del perito sarà a carico degli utenti.

Art. 28. — Una caldaia di macchina a vapore non può esser posta e mantenuta in azione senza la continua assistenza di persona riconosciuta idonea, nel modo che sarà determinato dal regolamento.

Art. 29. — Il contravventore alle disposizioni dei due articoli precedenti è punito coll' ammenda sino a lire trecento o coll'arresto sino ad un mese.

Art. 30. — Non possono disporsi, nei campi, nei boschi o in altri luoghi aperti, tagliole, schioppi od altri strumenti da caccia, che siano pericolosi alle persone.

Il contravventore è punito coll'ammenda sino a lire duecento; in caso di recidiva nella tesa degli schioppi potrà infliggersi la pena dell'arresto da uno a tre mesi.

Art. 31. — L'autorità locale di pubblica sicurezza, di accordo con l'autorità municipale, può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora e nelle altre resti chiuso, se manca di custode.

Il contravventore è punito coll'ammenda sino a lire cinquanta.

CAPO VI.

Delle industrie insalubri e pericolose.

Art. 32. — Non possono stabilirsi manifatture, fabbriche o depositi insalubri o pericolosi, fuorchè nelle località e condizioni determinate dai regolamenti locali.

In mancanza di regolamento, la Giunta municipale provvederà sulla domanda degli interessati.

Gli interessati possono ricorrere al prefetto, che provvede, sentito il Consiglio provinciale sanitario o l'ingegnere sanitario della provincia, secondo i casi.

Art. 33. — Il prefetto, sentito il parere del Consiglio sanitario o dell'ingegnere sanitario della provincia, può, anche in mancanza di ricorso, annullare la deliberazione della Giunta, che egli ritenesse contraria agli interessi della sanità o della sicurezza pubblica.

Contro la decisione del prefetto è ammesso il ricorso al ministro dell'interno, che provvede, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità o dell'ufficio degli ingegneri sanitari, secondo i casi.

Art. 34. — Qualora trattisi di stabilimento esistente, gli interessati, che lo credessero insalubre o pericoloso, possono chiederne alla Giunta la soppressione; sulla domanda si provvederà secondo le norme degli articoli precedenti.

Art. 35. — Chi stabilisce manifatture, fabbriche o depositi insalubri o pericolosi, contro le disposizioni dei regolamenti o contro i definitivi provvedimenti delle autorità competenti, è punito con l'ammenda sino a lire trecento o con l'arresto sino ad un mese.

Art. 36. — L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi od incomodi deve sospendersi nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze municipali.

Il contravventore è punito a termini dell' art. 434 del Codice penale.

TITOLO II.

Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici.

CAPO I.

Degli spettacoli e trattenimenti pubblici.

Art. 37. — Nessuno può dare rappresentazioni pubbliche neppure temporaneamente, senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, nè esercitare mestiere di pubblico trattenimento, nè esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici od altri oggetti di curiosità.

La licenza è valida soltanto pel comune in cui fu rilasciata.

Art. 38. — Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza e l'osservanza delle prescrizioni alle quali il concessionario sarà vincolato, non possono eseguirsi corse di cavalli per pubblico spettacolo.

Art. 39. — Non possono darsi in luogo pubblico od aperto al pubblico rappresentazioni, accademie, feste da ballo, nè altro qualsiasi spettacolo o trattenimento senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 40. — Le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali non possono darsi o declamarsi in pubblico, senza essere state prima comunicate al prefetto della provincia.

Il prefetto potrà proibire la rappresentazione o la declamazione per ragioni di morale o di ordine pubblico, con ordinanza motivata, contro la quale l'interessato potrà ricorrere al ministro dell'interno, che deciderà definitivamente.

Art. 41. — L'autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere la rappresentazione o declamazione già incominciata di qualunque produzione, che per circostanze locali dia luogo a disordini.

Della sospensione dovrà dare subito avviso al prefetto.

Art. 42. — L'autorità di pubblica sicurezza non può accordare la licenza per l'apertura di un teatro o di altro locale di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare, per mezzo di una ispezione tecnica, la solidità e sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite sufficienti a sgombrarlo prontamente in caso di incendio.

Le spese dell'ispezione sono a carico di chi domanda la licenza d'apertura del teatro.

Art. 43. — L'autorità di pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi funzionari od agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica. Essa ha diritto, a spese del concessionario, ad un palco o, in mancanza di palchi, ad un posto distinto, dal quale possa attendere facilmente alle sue funzioni.

Art. 44. — In caso di tumulti o di gravi disordini o di gravi pericoli per l'incolumità pubblica, i funzionari di cui all'articolo precedente, faranno sospendere o cessare lo spettacolo, intimando lo sgombero del locale ove occorra.

Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, potranno far restituire agli spettatori il prezzo d'ingresso.

Art. 45. — Non possono sospendersi o variarsi gli spettacoli già incominciati, senza il consenso del funzionario di pubblica sicurezza che vi assiste.

Art. 46. — I prefetti provvederanno con regolamenti, da tenersi costantemente affissi in luogo visibile, al servizio d'ordine e di sicurezza nei teatri.

Art. 47. — Il contravventore alle disposizioni degli articoli precedenti è punito a termini del Codice penale.

Art. 48. — È vietato di produrre fanciulli e fanciulle di età inferiore agli anni 14 in pubblici spettacoli di giuochi di forza, di ginnastica e di equitazione.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con la multa fino a lire cinquecento.

Art. 49. — Non è permesso di comparire mascherato in luogo pubblico od aperto al pubblico, se non nelle epoche e in conformità delle prescrizioni stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.

Il contravventore sarà invitato a togliere la maschera e, in caso d'inobbedienza, potrà essere arrestato e condannato all'ammenda sino a lire cinquanta.

CAPO II.

Degli esercizi pubblici.

Art. 50. — Non possono aprirsi, senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario, alberghi, locande, trattorie, osterie, caffè, nè altri esercizi in cui si vendano al minuto e si consumino vino, birra, liquori od altre bevande, nè sale pubbliche per biliardi o per altri giuochi leciti, nè stabilimenti di bagni.

Art. 51. — La domanda è presentata al sindaco il quale, sentito il parere della Giunta municipale, la trasmette all'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Art. 52. — Qualora trattisi di osterie, bettole od altri esercizi nei quali si smercino al minuto e si consumino vino, birra o altre bevande alcooliche, la Giunta dichiarerà nel suo parere se, in vista del numero degli esistenti, non convenga negare l'apertura di nuovi esercizi.

Art. 53. — Non può essere accordata licenza per eser-

cizi pubblici alle persone che non possono validamente obbligarsi a termini del Codice civile o del Codice di commercio.

La licenza può essere ricusata a chi fu condannato a pena restrittiva della libertà personale per tempo maggiore di tre anni per qualsiasi delitto.

A chi fu condannato a pena anche minore per resistenza o violenza all'autorità, per giuochi di azzardo o per delitto contro il buon costume o contro la sanità pubblica, sarà ricusata la licenza per un tempo eguale alla durata della pena espiata, e in ogni caso per un tempo non minore di un mese.

La licenza non si accorda a chi ha riportato la pena dell'interdizione sino a che non abbia ottenuto la riabilitazione.

Non è accordata neppure a chi è sottoposto alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza o è ammonito, o non può provare la sua buona condotta.

La licenza sarà revocata, quando l'esercente venga a trovarsi in alcuna delle condizioni sopra indicate.

Art. 54. — La licenza è personale e dura fino al 31 dicembre di ciascun anno.

Non si può cedere la licenza ad altri, ma si può condurre l'esercizio col mezzo di interposta persona, purchè essa non si trovi nel novero di quelle di cui all'articolo precedente.

La stessa licenza può servire per due o più esercizi.

Art. 55. — La chiusura dell'esercizio per lo spazio di oltre otto giorni, senza averne avvisata l'autorità locale di pubblica sicurezza, importa rinunzia alla licenza, che sarà ritirata.

Art. 56. — L'orario, così per l'apertura come per la chiusura degli esercizi indicati nell'art. 50, è fissato dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario, d'accordo con la Giunta municipale.

In tutte le sale di biliardo e di giuoco sarà esposta una tabella, vidimata dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario, nella quale saranno indicati i giuochi proibiti.

Art. 57. — Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono accedere in qualunque ora ai locali dell'esercizio pubblico ed a quelli che sono in comunicazione con esso.

Art. 58. — L'autorità di pubblica sicurezza del circondario può sospendere un esercizio nel quale siano seguiti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate.

Questa disposizione è applicata anche alle così dette cameracce o bettole di campagna.

Spetta al prefetto di determinare la durata della sospensione.

Art. 59. — In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'autorità locale di pubblica sicurezza può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio, durante il tempo dello straordinario concorso, a chi provi la sua buona condotta.

A questi esercizi sono applicabili le disposizioni degli art. 56 e 57.

Art. 60. — Non si può esercitare l'industria di affittar camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.

L'autorità di pubblica sicurezza del circondario, di sua iniziativa o sul rapporto dell'autorità locale, potrà vietare tale esercizio, se il dichiarante si trovi nel novero delle persone, di cui all'art. 53.

Art. 61. — Gli albergatori, i locandieri e coloro che dànno alloggio per mercede, devono tenere un registro delle persone alloggiate e notificarne giornalmente all'autorità locale di pubblica sicurezza l'arrivo e la partenza, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 62. — Il contravventore alle disposizioni di questo capo è punito a termini del Codice penale.

CAPO III.

Delle tipografie e delle arti affini.

Art. 63. — Non possono esercitarsi le arti tipografica, litografica od altra simile senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, con la indicazione del luogo dell'esercizio e del nome del proprietario o di chi lo rappresenta.

Dovrà pure dichiararsi ogni cambiamento di località o di persona.

Art. 64. — Oltre a quanto è disposto dal Codice penale, non possono esporsi alla pubblica vista figure o disegni offensivi della morale, del buon costume, della pubblica decenza e dei privati cittadini.

Se chi li ha esposti, rifiuta di toglierli, saranno levati dagli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e trasmessi all'autorità giudiziaria per il procedimento.

Il contravventore è punito coll'ammenda sino a lire cinquanta.

Art. 65. — Salvo quanto dispone la legge sulla stampa pei giornali periodici, nessuno stampato o manoscritto può essere affisso o distribuito in luogo pubblico od aperto al pubblico, senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

Sono esclusi da questa prescrizione gli stampati e manoscritti delle autorità e pubbliche amministrazioni e quelli relativi a materie elettorali, ad affari commerciali ed a vendite o locazioni.

Le affissioni devono farsi nei luoghi designati dall'autorità competente.

Art. 66. — Il contravventore alle disposizioni degli art. 63 e 65 è punito a termini del Codice penale.

CAPO IV.

Delle agenzie pubbliche.

Art. 67. — Non possono aprirsi od esercitarsi agenzie di prestiti sopra pegno, senza la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

La licenza può essere vincolata a speciali prescrizioni nell'interesse pubblico, ed al deposito di una cauzione nella misura e nella forma che saranno determinate, sentita la Camera di commercio.

Art. 68. — La licenza è personale e dura un anno. Alla concessione ed alla revoca della licenza si applicano le disposizioni dell'art. 53.

Art. 69. — Non possono aprirsi od esercitarsi altre agenzie pubbliche o uffici pubblici d'affari senza preventiva dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza del circondario, che potrà vietarne l'esercizio a chi non risulti di buona condotta.

Art. 70. — Gli esercenti le pubbliche agenzie, accennate negli articoli precedenti, sono obbligati ad avere un registro giornale degli affari, nel modo che sarà determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nell'agenzia, in luogo visibile, la tabella delle operazioni delle quali si incaricano, con la tariffa delle relative mercedi.

Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate in detta tabella, nè ricevere mercede maggiore di quella indicata nella tariffa.

Art. 71. — Il contravventore alle disposizioni degli art. 67, 69 e 70 è punito a termini del Codice penale.

CAPO V.

Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori.

Art. 72. — Non può esercitarsi il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, fiammiferi, paste, dolci,

liquori, stampati o disegni; di cenciaiuolo, saltimbanco, ciarlatano, cantante, suonatore, sensale od intromettitore; nè il mestiere di guida, servitore di piazza, facchino, cocchiere, barcaiuolo o lustrascarpe, senza previa iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale ne rilascerà certificato.

La iscrizione dovrà rinnovarsi ogni anno.

Art. 73. — La iscrizione potrà essere ricusata ai minori di anni 18, quando siano idonei ad altri mestieri, ed alle persone pregiudicate o pericolose.

Art. 74. — Gli stranieri non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nell'art. 72, senza permesso dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Per gl'italiani non regnicoli si applica l'art. 72.

In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni, il permesso a stranieri può essere accordato dall'autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 75. — Il certificato d'iscrizione ed il permesso di cui alla prima parte dell'articolo precedente, sono validi per un anno; potranno essere ritirati in caso di abuso o per ragioni d'ordine pubblico.

Art. 76. — Il contravventore alle disposizioni degli art. 72 e 74 è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta.

Chi esercita uno dei mestieri indicati nell' art. 72, malgrado il rifiuto dell'autorità competente, sarà punito coll'ammenda sino a lire cento.

Nella stessa ammenda sino a lire cento incorre l'esercente che, sulla richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non esibisce il certificato o il permesso di cui negli articoli precedenti.

Art. 77. — Non può farsi commercio di cose preziose o di cose usate, senza dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza.

L'esercente deve tenere un registro giornale delle operazioni di compra e vendita nella forma prescritta dal regolamento, ed esibirlo all'autorità di pubblica sicurezza ad ogni richiesta.

L'esercente che avrà comperato cose preziose, non può alterarle od alienarle se non dieci giorni dopo la compera.

Le disposizioni del precedente alinea non si applicano agli oggetti comperati presso i fondachieri o fabbricanti, ovvero all'asta pubblica.

Il contravventore è punito a termini del Codice penale.

CAPO VI.

Degli operai e domestici e dei direttori di stabilimenti.

Art. 78. — L'autorità locale di pubblica sicurezza rilascerà agli operai e domestici, a loro richiesta od a richiesta del rispettivo direttore di stabilimento, capo officina, impresario o padrone, un libretto secondo il modello che sarà determinato nel regolamento.

Gli operai e domestici possono esigere che il rispettivo direttore, capo officina, impresario o padrone dichiari sul libretto, in occasione di licenziamento o in fine d'anno, il servizio prestato, la durata del medesimo, e la condotta tenuta.

Art. 79. — I direttori di stabilimenti, i capi officina, gli impresari, i proprietari di cave e miniere e gli esercenti delle medesime devono trasmettere all'autorità locale di pubblica sicurezza la nota degli operai che tengono a lavoro, col nome, cognome, età e comune di origine, e, nei primi cinque giorni di ogni mese, le variazioni sopravvenute.

Il contravventore è punito coll'ammenda sino a lire cinquanta.

TITOLO III.

Disposizioni relative alle classi pericolose della società.

CAPO I.

Dei mendicanti.

Art. 80. — Nei comuni ove esiste un ricovero di mendicità, è proibito di mendicare per le pubbliche vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico.

La contravvenzione è punita a termini del Codice penale.

Art. 81. — Qualora non esista nel comune un ricovero di mendicità, ovvero quello esistente sia insufficiente, si applicheranno le pene stabilite dal Codice penale a chiunque non avendo fatto constatare dall'autorità di sicurezza pubblica locale di essere inabile a qualsiasi lavoro, è colto a mendicare nei luoghi indicati nel precedente articolo.

Gli individui riconosciuti dall'autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti, sono, quando non vi si provveda altrimenti, a cura dell'autorità medesima inviati in un ricovero di mendicità od in altro istituto equivalente di altro comune.

Al mantenimento degli individui inabili al lavoro concorreranno, in proporzione dei loro averi, la congregazione di carità del rispettivo comune di origine, le opere pie elemosiniere ivi esistenti e le altre opere pie e le confraternite, per quanto le rendite degli enti medesimi non sieno destinate a scopo di speciale beneficenza o a spese strettamente necessarie al culto della chiesa o del tempio.

Mancando o essendo insufficiente il concorso degli enti sopraindicati, la spesa totale o parziale sarà a carico del comune di origine; e ove il medesimo non possa provvedervi, senza imporre nuovi o maggiori tributi, sarà a carico dello Stato.

L'ente obbligato alla spesa avrà diritto di far constatare nuovamente, se l'individuo che deve essere mantenuto, sia nelle condizioni sopra stabilite.

Art. 82. — Con decreto reale saranno stabiliti le norme e i casi, secondo i quali gli enti suddetti dovranno concorrere e rispettivamente sostituirsi nell'obbligo summenzionato, il modo per accertare che l'individuo da mantenersi sia nelle condizioni contemplate nel precedente articolo e tutte le altre disposizioni all'uopo occorrenti.

Il suddetto decreto reale sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Art. 83. — I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, che risultano provveduti di mezzi e legalmente tenuti alla somministrazione degli alimenti, saranno denunziati al Procuratore del Re, affinchè sia proceduto a termini del Codice civile onde vengano obbligati a provvederlo degli alimenti stessi.

Art. 84. — L'autorità di pubblica sicurezza del circondario potrà permettere, nel territorio di sua giurisdizione, questue o collette per iscopo filantropico, scientifico o di beneficenza o per sollievo di pubblici infortuni, fissandone le norme e la durata.

Ogni altra questua o colletta, comprese le questue religiose fuori dei luoghi destinati al culto, è punita coll'arresto fino ad un mese.

CAPO II.

Dei viandanti, dei liberati dal carcere e degli stranieri da espellere dal Regno.

Art. 85. — Chi, fuori del proprio comune, desta ragionevoli sospetti con la sua condotta e, alla richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, non può o non vuol dare contezza di sè con qualche mezzo degno di fede, è condotto dinanzi all'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora trovi fondati i sospetti, può farlo rimpa-

triare con foglio di via obbligatorio o anche, secondo le circostanze, per traduzione.

Art. 86. — Il ministro dell'interno e, per sua delegazione, le autorità dipendenti possono, per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche e private sventure, accordare i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 87. — I cancellieri delle preture, dei tribunali e delle corti di appello trasmetteranno ogni quindici giorni l'estratto delle sentenze, pronunziate in materia penale dai rispettivi magistrati e divenute esecutive, all'autorità di pubblica sicurezza di circondario del domicilio o dell'ultima dimora del condannato.

Art. 88. — Le direzioni delle carceri giudiziarie e delle case penali segnaleranno per iscritto, quindici giorni prima, la liberazione di ogni condannato all'ufficio di pubblica sicurezza del circondario, che ne informerà, nei tre giorni successivi, quello del circondario al quale il liberando è diretto.

Art. 89. — I condannati ad una pena non minore di anni tre o a pena maggiore di sei mesi per delitto contro la proprietà o per contravvenzione alla ammonizione, e i condannati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza devono, appena usciti dal carcere, presentarsi all'ufficio di pubblica sicurezza locale, che li provvederà del foglio di via obbligatorio, ove sia necessario.

Qualora trattisi di pregiudicati pericolosi, potranno essere tradotti in arresto innanzi all'autorità suddetta.

Art. 90. — Gli stranieri condannati per delitto potranno, dopo liberati dal carcere, essere espulsi dal regno e condotti alla frontiera.

Il ministro dell'interno, per motivi d'ordine pubblico, potrà ordinare che lo straniero di passaggio o residente nel regno sia espulso e condotto alla frontiera. Questa disposizione non è applicabile agli italiani non regnicoli.

Art. 91. — Lo straniero espulso non può rientrare nel regno senza una speciale autorizzazione del ministro dell'interno.

In caso di contravvenzione, sarà punito con l'arresto sino a sei mesi.

Scontata la pena, lo straniero sarà nuovamente espulso.

Art. 92. — I prefetti delle provincie di confine possono, per motivi d'ordine pubblico, allontanare dai comuni di frontiera, in casi d'urgenza e riferendone al ministero, gli stranieri di cui all' art. 90, e respingere dalla frontiera gli stranieri che non sappiano dar contezza di sè o siano sprovveduti di mezzi.

Art. 93. — Coloro che si fanno rimpatriare con foglio di via obbligatorio, non possono allontanarsi dall'itinerario loro tracciato.

Ove se ne allontanino, saranno tradotti innanzi al magistrato del luogo in cui sono trovati.

Alla contravvenzione prevista in questo articolo si applica la pena dell'arresto fino ad un mese.

Scontata la pena, si faranno proseguire per traduzione nell'itinerario loro tracciato.

La stessa pena si applica a coloro che non si presentano, nel termine prescritto, all' autorità di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via, ed a quelli che contravvengono alla disposizione dell' art. 89.

CAPO III.

Dell'ammonizione.

Art. 94. — Il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza della provincia o del circondario, con rapporto scritto, motivato e documentato, denunzierà al presidente del tribunale, per l'ammonizione, gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro e non provveduti dei mezzi di sussistenza o i diffamati per delitti di cui agli articoli seguenti.

Art. 95. — Si avrà per diffamato colui che è designato dalla pubblica voce come abitualmente colpevole dei delitti di omicidio, di lesione personale, di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorità e sia stato per tali titoli colpito da più sentenze di condanna, o sottoposto a giudizio ancorchè sia questo finito con sentenza assolutoria per non provata reità, ovvero sia incorso in procedimenti nei quali sia stata pronunziata sentenza od ordinanza di non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza di prove.

Art. 96. — Si avrà anche come diffamato chi è designato dalla voce pubblica come abitualmente colpevole di delitti d'incendio, di associazione per delinquere, di furto, rapina, estorsione e ricatto, truffa, appropriazione indebita e ricettazione, o di favoreggiamento di tali delitti, e per questi titoli abbia subito condanne o sia incorso nei procedimenti indicati nell'articolo precedente.

Art. 97. — Il presidente del tribunale verificherà sommariamente per mezzo di testimonianze o di altre informazioni le cose esposte nella denunzia e, non più tardi di cinque giorni dopo averla ricevuta, chiamerà innanzi a sè l'imputato con mandato di comparizione in cui saranno enunciate la imputazione con l'esposizione succinta dei fatti sui quali si fonda, e la facoltà di presentare le prove a discarico.

Art. 98. — Il termine a comparire non sarà minore di giorni cinque nè maggiore di dieci da quello della notificazione, eseguita colle norme del Codice di procedura penale.

Qualora l'imputato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nel mandato di comparizione e non giustifichi la sua assenza, il presidente rilascierà contro il medesimo mandato di cattura.

Art. 99. — Il presidente spiegherà all' imputato le ragioni e lo scopo della denunzia e lo inviterà a giustificarsi.

Facendone l'imputato formale richiesta, dovrà essergli accordata l'assistenza di un difensore.

Art. 100. — Se l'imputato ammette i fatti esposti nella denunzia o li nega senza addurre testimonianze od altre giustificazioni, il presidente pronunzia la sua ordinanza.

Art. 101. — Se l'imputato impugna la denunzia e presenta le prove a difesa, il presidente, assunte le testimonianze ed esaminati i documenti esibiti, lo chiama nel modo stabilito dall' art. 97 a comparire nuovamente innanzi a lui entro un termine non maggiore di dieci giorni da quello della prima comparizione, e, uditolo, pronunzia la sua ordinanza.

Art. 102. — L'ordinanza, sia che pronunci l' ammonizione sia che dichiari non esservi luogo, sarà, entro ventiquattro ore, comunicata all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 103. — Se si tratta di ozioso o di vagabondo, il presidente gli prescriverà, nell'ordinanza d'ammonizione, di darsi, in un conveniente termine, al lavoro; di fissare stabilmente la propria dimora; di farla conoscere, nel termine stesso, all'autorità locale di pubblica sicurezza e di non abbandonarla senza preventivo avviso all'autorità medesima.

Art. 104. — Se si tratta di persona diffamata a termine degli art. 95 e 96, il presidente le prescriverà, nell'ordinanza d'ammonizione, di vivere onestamente; di rispettare le persone e le proprietà; di non dar ragione a sospetti e di non abbandonare il luogo di sua dimora, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 105. — Il presidente prescriverà inoltre all'ammonito, a qualunque categoria appartenga, di non associarsi a persone pregiudicate; di non ritirarsi la sera più tardi e di non uscire al mattino più presto di una data ora; di non portare armi e di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o case di prostituzione.

Art. 106. — Il presidente potrà delegare le attribuzioni

conferitegli da questa legge a uno o più giudici del tribunale.

Art. 107. — Contro l'ordinanza del presidente o del giudice delegato è ammesso reclamo soltanto per motivi d'incompetenza o inosservanza delle disposizioni contenute nel titolo terzo, capo terzo della presente legge.

Il reclamo sarà presentato, nel termine di cinque giorni dalla pronuncia del provvedimento, con dichiarazione motivata alla cancelleria del tribunale, e sarà giudicato da un consigliere di appello delegato dal primo presidente, osservati i termini e le forme di che negli art. 98, 99, 100 e 101 della presente legge.

Se il reclamo non è stato proposto regolarmente od è infondato, il consigliere di appello delegato ordinerà l'esecuzione del provvedimento di primo grado e la sua pronuncia non sarà suscettiva di altro rimedio.

Ove poi il reclamo sia regolare e fondato nei suoi motivi, il consigliere di appello delegato annullerà il procedimento e pronuncierà in merito.

Anche questa pronuncia non sarà soggetta ad altro rimedio.

Il reclamo sospende gli effetti dell'ammonizione, a meno che il presidente del tribunale o il giudice delegato non abbia, per gravi motivi, dichiarato la sua ordinanza eseguibile non ostante gravame.

Art. 108. — L'ammonizione cessa di pien diritto allo scadere del biennio dal giorno dell'ordinanza, se nel frattempo l'ammonito non abbia riportato condanna per delitto o per contravvenzione alla ammonizione.

Nel caso di condanna per tali titoli, il biennio decorre dal giorno del compimento della pena.

Art. 109. — Il presidente o il giudice delegato, sulla domanda dell'ammonito, inteso il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza, o sulla proposta di quest'ultimo, può revocare la ammonizione quando siano cessate le cause, per le quali fu inflitta.

Art. 110. — Il contravventore alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione è punito coll'arresto sino ad un anno, estensibile a due in caso di recidiva, e con la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Contro la sentenza è ammesso il ricorso in appello o in cassazione, così da parte del pubblico ministero come da quella dell' imputato, secondo le norme ordinarie del Codice di procedura penale.

Art. 111. — L'ufficiale pubblico che, per giovare o per nuocere a un individuo denunziato per l'ammonizione, rilascia un certificato non conforme alla verità, è punito, ove il fatto non costituisca reato più grave, coll'arresto da uno a cinque mesi e con l'ammenda da lire trecento a millecinquecento.

Art. 112. — Ai testimoni citati per deporre in un processo d'ammonizione sono applicabili le disposizioni dell'art. 179 del Codice di procedura penale.

Art. 113. — Ove l'ozioso, il vagabondo o il diffamato, a termini degli art. 95 e 96, sia minore di 18 anni, il presidente o il giudice delegato, sul rapporto del capo dell'ufficio provinciale o circondariale di pubblica sicurezza, ordina che sia consegnato al padre, all'ascendente o al tutore, con la intimazione di provvedere all'educazione e di invigilare la condotta di lui sotto comminatoria della multa sino a lire mille.

In caso di persistente trascuranza potrà essere pronunziata la perdita dei diritti di patria potestà e di tutela.

Art. 114. — Se il minore dei 18 anni è privo di genitori, ascendenti o tutori, o se questi non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza, il presidente o il giudice delegato ordina il di lui ricovero presso qualche famiglia onesta che consenta ad accettarlo, ovvero in un istituto di educazione correzionale, finchè abbia appreso una professione, un'arte od un mestiere; ma non oltre il termine della minore età.

I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella parte di essa che verrà di volta in volta determinata.

Art. 115. — In nessun caso i genitori, ascendenti o tutori possono ottenere, senza il consenso dell'autorità competente, la restituzione del minore ricoverato in un istituto di educazione correzionale secondo l'articolo precedente, prima del termine ivi fissato.

Art. 116. — Le disposizioni dei tre precedenti articoli si applicano anche nel caso che il minore dei 18 anni eserciti abitualmente la mendicità o il meretricio.

CAPO IV.

Dei condannati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza.

Art. 117. — Il condannato alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza deve uniformarsi, per la durata della pena, alle prescrizioni dell'autorità competente.

Le prescrizioni sono trascritte sopra una carta di permanenza che gli è consegnata, redigendone verbale.

Art. 118. — Al condannato alla vigilanza può esser prescritto:

1. di darsi a stabile lavoro e di farlo constare nel termine che sarà prefisso;
2. di non abbandonare l'abitazione scelta, senza preventivo avviso all'ufficio locale di pubblica sicurezza;
3. di non ritirarsi alla sera più tardi e di non uscire al mattino più presto di una data ora;
4. di non ritenere nè portare armi proprie od altri strumenti atti ad offendere;
5. di non frequentare postriboli, nè osterie od altri esercizi pubblici;
6. di non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici;
7. di non associarsi ai pregiudicati;
8. di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti;
9. di presentarsi all'autorità locale di pubblica sicurezza nei giorni che saranno indicati, e ad ogni chiamata della medesima;
10. di portar sempre in dosso la carta di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.

Art. 119. — L'autorità di pubblica sicurezza, nel fare al condannato alla vigilanza tali prescrizioni, avrà riguardo ai precedenti di lui, non che al mestiere o professione che esercita, a fine di non rendergli difficile di occuparsi onestamente.

Potrà limitarle, se il condannato tiene buona condotta o sia accolto da una società di patronato riconosciuta.

Art. 120. — Il contravventore alle prescrizioni della vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza è arrestato e punito a termini del Codice penale dal magistrato del luogo dove fu commesso il reato.

Art. 121. — L'autorità di pubblica sicurezza, qualora abbia fondati sospetti di reato, potrà procedere a perquisizioni personali e domiciliari contro le persone sottoposte alla vigilanza speciale. Potrà anche farle arrestare, deferendole all'autorità giudiziaria del luogo, qualora il sospetto risulti fondato.

Art. 122. — Il condannato alla vigilanza speciale non può trasferire la propria dimora in altro comune, senza il consenso dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Il contravventore è punito a termini dell'art. 120.

CAPO V.

Del domicilio coatto.

Art. 123. — Possono assegnarsi a domicilio coatto, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica, gli ammoniti e i condannati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza che incorrano con distinte sentenze:

1. in due condanne per contravvenzione alla ammonizione o alla vigilanza speciale;
2. in due condanne per delitto contro le persone o le proprietà;
3. in due condanne per violenza o resistenza all'autorità;
4. in una condanna per contravvenzione all'ammonizione o alla vigilanza speciale ed in una per delitto delle specie indicate ai n. 2 e 3.

Art. 124. — Il domicilio coatto dura da 1 a 5 anni e si sconta in una colonia o in altro comune del Regno.

Art. 125 — L'assegnazione a domicilio coatto e la sua durata sono pronunciate da una commissione provinciale composta del prefetto, del presidente del tribunale, o di un giudice da lui delegato, del procuratore del Re, del capo dell'ufficio provinciale di pubblica sicurezza e dell'ufficiale dei reali carabinieri, comandante l'arma nella provincia.

La commissione è convocata e presieduta dal prefetto.

Art. 126. — Le ordinanze della commissione sono trasmesse al ministero dell' interno per la designazione del luogo di domicilio e per la traduzione del coatto.

Art. 127. — Contro l'ordinanza d'assegnazione è ammesso il ricorso ad una commissione d' appello che risiede presso il ministero dell'interno ed è composta del sottosegretario di Stato per l' interno che la convoca e la presiede, di due membri del Parlamento, di un consigliere di Stato, di un consigliere di Corte d'appello, di un sostituto procuratore generale, del direttore generale della pubblica sicurezza, del direttore generale delle carceri e del direttore capo di divisione della polizia giudiziaria ed amministrativa.

L'appello non sospende l'esecuzione dell'ordinanza della commissione provinciale.

Anche le deliberazioni della commissione di appello sono comunicate al ministero per la esecuzione.

Art. 128.—L'ufficiale di pubblica sicurezza del luogo assegnato ad un coatto deve adoperarsi presso l'autorità municipale e presso i privati a procurargli lavoro, quando non riesca a trovarlo da sè.

In mancanza di lavoro e qualora un coatto si trovi senza mezzi di sussistenza e, senza sua colpa, nella impossibilità di guadagnarseli, il ministero dell' interno provvederà al suo alloggio e vitto per il tempo strettamente necessario e nella misura determinata dal regolamento.

Art. 129. — Qualora il coatto tenga buona condotta, il ministro dell'interno può liberarlo condizionatamente, prima del termine stabilito dall'ordinanza di assegnazione.

Art. 130. — Se il coatto prosciolto condizionatamente tiene cattiva condotta, il ministro dell' interno potrà rinviarlo a domicilio coatto sino al compimento del termine, non computato il tempo passato in libertà condizionata o in espiazione di pena.

Art. 131. — Il coatto non può allontanarsi dalla colonia o dal comune assegnatogli.

In caso di contravvenzione, il coatto sarà dall'autorità giudiziaria locale punito coll'arresto da uno a sei mesi, e il tempo trascorso in carcere non sarà computato in quello che rimarrebbe di domicilio coatto.

Art. 132. — Il direttore della colonia ha pei coatti le attribuzioni dalla legge affidate all'autorità locale di pubblica sicurezza pei sottoposti alla vigilanza speciale.

Sono applicabili ai coatti le disposizioni contenute nei precedenti art. 117, 118, 119, 120 e 121.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 133. — Le denunzie per l'ammonizione, non risolute al momento della pubblicazione della presente legge, si considerano come non fatte. Potranno essere rinnovate.

Art. 134. — Chi si trova sotto ammonizione da due anni, nel giorno della pubblicazione della presente legge, ove non si verifichi il caso preveduto all'art. 108, ne è di diritto prosciolto.

Chi si trova sotto ammonizione da meno di due anni, continuerà a restarvi fino al termine del biennio. Potrà però giovarsi della disposizione dell'art. 109 relativa alla revoca dell'ammonizione.

Art. 135. — Alle contravvenzioni della presente legge, per le quali non sia stabilita una pena o non provveda il Codice penale, è applicata l'ammenda sino a lire cinquanta o l'arresto sino a dieci giorni.

Art. 136. — Contro i provvedimenti presi dall'autorità di pubblica sicurezza in base alla presente legge è ammesso il ricorso in via gerarchica.

Art. 137. — Dal giorno dell'attuazione della presente legge sono abrogati i titoli II, III e IV della legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865, allegato *B*, modificata con la legge 6 luglio 1871 e il regolamento di polizia punitiva per la Toscana dei 20 giugno 1853. Cessano inoltre di aver vigore in tutto il Regno le disposizioni di leggi e regolamenti relativi alle materie contemplate in questa legge, in quanto siano contrarie alla medesima.

Nulla viene innovato alle disposizioni contenute nel regio decreto 19 ottobre 1870, n. 5961 e nella legge 13 maggio 1871, n. 214.

Art. 138. — Il ministro dell'interno è autorizzato a pubblicare per decreto reale il regolamento per l' esecuzione della presente legge e gli altri regolamenti che fossero richiesti per l'esecuzione di disposizioni speciali di essa, con facoltà di comminare l' ammenda sino a lire cinquanta o l' arresto sino a giorni 10 per le contravvenzioni alle disposizioni medesime.

Art. 139. — E' pure autorizzato a pubblicare con le stesse penali sanzioni il regolamento relativo al meretricio nell' interesse dell' ordine pubblico, della salute pubblica e del buon costume.

Questo regolamento non potrà essere modificato se non per legge, dopo trascorso un anno dalla sua pubblicazione.

Art. 140. — Le stesse pene dell'ammenda sino a lire cinquanta o dell'arresto sino a dieci giorni sono applicate per le contravvenzioni alle ordinanze ed ai decreti emessi, in conformità alle leggi, dai prefetti, sottoprefetti, questori e sindaci, non che per le contravvenzioni ai regolamenti comunali, legalmente approvati, di qualsivoglia specie.

Art. 141. — E' istituito in ogni ufficio di sezione delle città sedi di questura un registro d'anagrafe statistica nei modi e con le forme che si determineranno col regolamento.

Ordiniamo che il presente, munito del sigillo dello Stato, sia inserto, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.